

Consiglio di Stato. I confini del giudizio di ottemperanza del giudicato quando gli uffici sono inerti o elusivi

Così la Pa deve rispettare le sentenze

Giuseppe Franco Ferrari

Il Consiglio di Stato ribadisce i rimedi concessi al cittadino per far valere nei confronti dell'Amministrazione soccombente il rispetto delle sentenze e ne traccia con maggiore precisione i confini. Con la sentenza n. 2769/2016 del 26 maggio, depositata il 22 giugno scorso, la III Sezione del Consiglio di Stato ha nuovamente affrontato i confini del giudizio per l'ottemperanza del giudicato, ovvero del rimedio garantito a chi intenda

far valere in giudizio il mancato rispetto, da parte della Pubblica amministrazione, di precedenti decisioni del giudice amministrativo.

In primo luogo, il Consiglio di Stato ha ribadito che il giudizio di ottemperanza del giudicato è esperibile non solo da parte di chi lamenta la completa inerzia dell'Amministrazione nel dare attuazione a una precedente pronuncia giurisdizionale ma anche da parte di chi voglia far accertare il carattere elusivo del giudicato

dei provvedimenti emessi dalla Pa in seguito ad una sentenza del giudice amministrativo.

In secondo luogo, i supremi giudici amministrativi hanno statuito che il ricorrente non ha l'onere di impugnare espressamente i provvedimenti ritenuti elusivi del giudicato in quanto il loro eventuale annullamento rientra comunque nella cognizione del giudice dell'ottemperanza, anche se attivato per far valere l'inerzia dell'amministrazione.

Pertanto, qualora un soggetto ricorra al giudice, in sede di ottemperanza, per far accertare il mancato rispetto del giudicato dell'amministrazione rimasta inerte, può estendere l'oggetto della sua domanda anche all'accertamento della nullità del provvedimento eventualmente emesso dalla Pa nel corso del giudizio anche con semplice memoria, senza onere di impugnazione né di notifica.

Qualora invece il provvedimento ritenuto elusivo -

quindi affetto da nullità - venga emesso prima dell'instaurazione del giudizio di ottemperanza, il soggetto che si assuma lesa può attivare due rimedi: o l'azione di ottemperanza oppure l'*actio nullitatis*, entro il termine di 180 giorni dall'emissione dell'atto ritenuto nullo.

Tuttavia, è importante tenere presente che, qualora l'atto ritenuto elusivo del giudicato sia viziato sotto profili che esulano dal *decisum* della sentenza da eseguire, il rimedio da attivare non è il giudizio di ottemperanza ma il giudizio ordinario di impugnazione entro il termine perentorio di 60 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

